

il recupero degli immobili pubblici abbandonati e la loro eventuale destinazione ad uso abitativo, per bloccare gli sfratti esecutivi nelle grandi aree metropolitane per garantire interventi di assistenza sociale e alloggiativa ai senza casa. (4-02081)

SINISCALCHI. — *Al Ministro dell'Interno.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di informazione napoletani hanno riportato, nei mesi scorsi, la sconvolgente testimonianza di un giovane commerciante, vittima di una rete di usura, che ha lanciato attraverso le interviste giornalistiche, accorati appelli di aiuto;

il signor *Ciro Pellone*, di anni trentadue, ex commerciante, ha dichiarato di essere da quattro anni costretto a rifugiarsi nell'anonimato in terra laziale, poiché un pericoloso giro di usura lo vede vittima dal 1996 impedendogli di fare ritorno, causa la sua stessa incolumità, nell'originaria città partenopea;

la cifra chiesta in prestito, per l'ammontare di circa 20 milioni di lire, lo avrebbe costretto ad un saldo di oltre 70 milioni di lire, senza tuttavia avergli consentito di estinguere il « debito » illegalmente impostogli dal racket;

il forzato esilio in altra regione, lo avrebbe obbligato ad allontanarsi dai suoi cari, privandolo altresì della possibilità di essere raggiunto dai genitori nell'attuale luogo di residenza, per evitare rischi per i propri congiunti;

i modesti lavori saltuari necessari per sopravvivere, il forte stress emotivo, la paura di una ritorsione dalle conseguenze letali, avrebbero contribuito a far maturare nella psiche del giovane un fenomeno depressivo, che si sarebbe manifestato con propositi di suicidio, spesso molto vicini alla drammatica realizzazione;

il timore di non essere adeguatamente tutelato e protetto sarebbero alla base di una ritrosia del Pellone a rappresentare in modo puntuale ed organico

l'intera vicenda denunciando altresì i singoli soggetti responsabili dell'intero racket malavitoso agli organi istituzionali competenti —:

se il Ministro interrogato, accertati positivamente i fatti esposti, ritenga opportuna la adozione di provvedimenti mirati a consentire al giovane cittadino di non dover subire ulteriori e più drammatiche conseguenze connesse alla attività criminosa realizzata in suo danno.

(4-02083)

* * *

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:

RAISI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

su *Il Resto del Carlino* — cronaca di Bologna — dell'11 gennaio 2002 è stato pubblicato un articolo dal titolo: « Maturità: invito i prof. a rifiutarsi » a firma della giornalista Federica Gieri in cui si definisce « ribelle » il preside del liceo classico Minghetti, Giorgio Innocenti, che si dichiara contrario alla nuova formulazione dell'esame di maturità, invitando i docenti a disubbidire;

il preside Innocenti fra l'altro dichiara: « Se la commissione è interna ed il preside mette solo una firma per formalità, non cambia nulla. Un docente non potrà mai autosconfessarsi, bocciando i suoi ragazzi, gli esterni erano una garanzia per quegli studenti presi di mira che magari, in sede d'esame, si riscattavano... l'esame di Stato è una cosa seria, così non lo sarà più. Io chiedo di essere lasciato a casa. Perché fare una cosa in cui non credo?... Se si potesse, però, perché non ricorrere all'obiezione di coscienza?... l'unica via di fuga per rifiutare l'incarico rimane quella del certificato di malattia » —:

quale sia il parere del Ministro interrogato in merito alle gravissime esterna-

zioni del Preside Innocenti e quali iniziative urgenti intenda adottare in merito.

(5-00621)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELBONO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

risultano concluse le attività formative di numerosi corsi di specializzazione polivalente per insegnante di sostegno, istituiti presso alcune facoltà di scienze della formazione ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

tali corsi di specializzazione polivalente hanno avuto come finalità principale l'effettiva realizzazione del diritto all'istruzione ed alla integrazione scolastica, garantito dalla Carta costituzionale a tutti i cittadini, compresi quelli più svantaggiati e più deboli, come gli studenti portatori di handicap;

le suddette norme costituzionali a garanzie del diritto all'istruzione ed integrazione scolastica delle persone disabili sono state recepite nella legge-quadro n. 104/1992, ed in particolare, nell'articolo 14, che andrebbe applicato in combinato con l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 460 del 24 novembre 1998;

il diploma di specializzazione, conseguito ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, è riconosciuto come abilitante per l'accesso alla docenza su posti di sostegno, ma non consente una stabilizzazione sul posto di lavoro dei docenti che ne risultano in possesso, poiché tale diploma di specializzazione non assume anche un valore di « abilitazione », requisito necessario per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato presso l'amministrazione scolastica;

in virtù della legge n. 104 del 1999 sono state altresì attivate, in quasi tutte le università italiane, le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario denominate SISS (per la sezione secondaria) e le nuove lauree in scienze della formazione primaria (per la sezione primaria), alle quali si accede con accesso limitato, in virtù della legge n. 306 del 27 ottobre 2000;

tali università vengono autorizzate a rilasciare dei diplomi di specializzazione e di laurea, riconosciuti come abilitanti per l'insegnamento di sostegno ai soggetti portatori di handicap;

in conseguenza appare palese la discriminazione operata su tutti quei docenti che, nel frattempo, si sono specializzati o a breve andranno a specializzarsi per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

la suddetta legge n. 306/2000 non consente anche a questi ultimi docenti di possedere un titolo « abilitante » per l'insegnamento su posti di sostegno, come al contrario avviene, per quei docenti specializzati con le SISS e quei docenti laureatisi con la nuova laurea specialistica in scienze della formazione primaria;

continua così a perdurare nell'intero Paese una mortificante ed alienante condizione di precariato per tale categoria di docente specializzato per il sostegno mediante i corsi istituiti ai sensi del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975;

anche ad essi non viene ancora proposto ed attivato alcun percorso riservato e/o alternativo per il conseguimento della abilitazione all'insegnamento;

sarebbe opportuna una modifica della disciplina in vigore, nel senso di applicare le norme del comma 6-*bis* della legge n. 306 del 2000 anche a favore di coloro che sono in possesso del titolo di

specializzazione per le attività di sostegno conseguito presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975 e di consentire a tutti coloro che abbiano già conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno, presso le facoltà di scienze della formazione delle università italiane, ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1988 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, di essere ammessi a sostenere un esame di Stato integrativo post-specializzazione, nelle università organizzatrici;

sarebbe altresì opportuno che tale esame di Stato si sostenesse al termine del corso svolto e che avesse valore di prova concorsuale valida ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, limitatamente alla classe di concorso e/o alla tipologia di posto comune d'insegnamento relativa al titolo di studio posseduto per l'accesso ai suddetti corsi di specializzazione;

tale innovazione dovrebbe applicarsi anche a tutti coloro che frequentano i corsi biennali di specializzazione istituiti limitatamente alle sezioni di scuola primaria, ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, presso le Facoltà di scienze della formazione delle Università Italiane, e che si concluderanno improrogabilmente entro il 31 dicembre 2002 —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere in ordine alla difficile situazione esposta ed in particolare quale sia il suo giudizio in relazione alla possibilità di effettuare un corso riservato per coloro che sono in possesso del titolo

di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap. (4-02068)

DELBONO e TOLOTTI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero dell'istruzione ha predisposto le prime tabelle sui tagli degli organici dei docenti della scuola statale;

sugli 8.500 posti che il Governo intende tagliare complessivamente su tutto il territorio nazionale ben 1.381 verrebbero soppressi in Lombardia;

appare assolutamente inaccettabile e ingestibile il taglio di 485 posti nella scuola elementare a fronte di un aumento di alunni pari a 4.339 che aveva, nella prima stesura della tabella, determinato un incremento di ben 96 posti;

altrettanto negativa risulta la riduzione di 358 posti nella scuola media inferiore in presenza di un aumento di 1.198 alunni;

ancora più grave risulta la riduzione di 538 posti nella scuola media superiore a fronte di un aumento degli alunni effettivamente frequentanti nel corrente anno scolastico e degli alunni iscritti per l'anno scolastico 2002-2003;

i nuovi organici previsti dalle tabelle ministeriali non sono in grado di garantire il servizio scolastico nelle diversificate situazioni sociali e geografiche presenti anche in Lombardia. Si pensi ad esempio alle aree metropolitane e alle stesse aree di montagna e di campagna se non innescando il rischio di una sostanziale destrutturazione dell'offerta scolastica e di una pesante caduta della qualità del servizio;

se tali tagli dovessero concretizzarsi saranno consequenziali ulteriori soppressioni di scuole nelle zone di montagna e nei piccoli comuni;

si prospetta una eliminazione degli stessi progetti innovativi che assicurano la qualità del servizio scolastico e la sua conquistata autonomia;

si renderà ancora più problematica la funzione di integrazione per gli studenti stranieri che di anno in anno assumono sempre più rilevanza nella scuola —:

quali iniziative intenda attivare e quali misure intenda adottare per scongiurare i pericoli esposti al fine di evitare la destrutturazione dell'offerta della scuola pubblica e al fine di garantire l'effettivo e sostanziale diritto all'istruzione per gli alunni e le famiglie della Lombardia, evitando quindi di perseguire l'obiettivo di ulteriori tagli al personale scolastico.

(4-02074)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

MOLINARI e ADDUCE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per conoscere — premesso che:

all'articolo 52, comma 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene determinata la proroga al 31 dicembre 2002 delle indennità di mobilità e dei trattamenti di cassa integrazione in scadenza al 31 dicembre 2001;

la norma stabilisce che in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con quello dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe già previste per legge;

per i lavoratori Interklim e Valbasento, in Basilicata, l'indennità prevista dall'articolo 78, comma 29, della legge n. 388 del 2000, così come in altre aree interessate dal provvedimento, è scaduta il 31 dicembre 2001;

in data 22 gennaio 2002, il Governo, per voce del sottosegretario al lavoro e politiche sociali, Alberto Brambilla, rispondendo, presso l'XI Commissione della Camera dei deputati, ad un documento di sindacato ispettivo, ha riferito che il decreto concernente le suddette proroghe sono in via di definizione essendo in attesa, da parte dell'Inps, dei dati riferiti ai beneficiari;

molti di questi lavoratori sono stati inseriti in progetti LSU da parte delle amministrazioni locali;

in attesa della proroga gli enti che hanno presentato progetti LSU sono nella impossibilità finanziaria di sostenere le spese per i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità e che nel corso del 2001 erano stati impiegati in tali progetti;

ciò determina una situazione di grave impasse per gli enti locali nonché per gli stessi lavoratori che ne restano pertanto esclusi —:

quali iniziative intenda attivare il Governo affinché il decreto di proroga delle indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 52 comma 46 della legge n. 488 del 2001, venga emanato in tempi rapidissimi superando l'attuale paralisi dei progetti LSU presentati dalle amministrazioni proponenti nonché l'esclusione dagli stessi dei lavoratori appartenenti al bacino delle mobilità. (3-00663)

Interrogazione a risposta scritta:

BERTOLINI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

è stata indetta a Bologna per martedì 29 gennaio scorso, dai sindacati Cgil, Cisl e Uil, in concomitanza con lo sciopero generale territoriale di quattro ore del settore privato, un'assemblea generale retribuita dei lavoratori dei comparti dei ministeri e degli enti pubblici non economici;

tale assemblea generale è stata convocata al fine di « favorire un'ampia par-